



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

AREA TECNICA

UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI – PATRIMONIO – AMBIENTE – SERVIZI CIMITERIALI

☎ 0434 671930 fax 0434 671986 e mail: servizi.tecnici@com-budoia.regione.fvg.it

BANDO DI GARA RELATIVO A
PROCEDURA APERTA - ASTA PUBBLICA
ALPEGGIO DI PASCOLI MONTANI E RELATIVI FABBRICATI
EX ART. 52 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203

PROT. 2601

Budoia, li 30 APRILE 2019

SI RENDE NOTO

che è indetta un' asta pubblica tesa all' affidamento in appalto del contratto di alpeggio relativo ad alcuni pascoli montani, inclusi i fabbricati, del Comune di Budoia (Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 29.04.2019).

OGGETTO/DETTAGLIO

Le aree di pascolo sono quelle indicate nel Piano economico della Proprietà Silvo pastorale del Comune di Budoia 1997 - 2011 approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 27.01.2000.

MALGA CAMPO

- * Foglio 2 mappale 6 Ha. 9.32.20 pascolo di circa Ha. 8,79
- * Foglio 2 mappale 7 Ha.29.76.90 pascolo di circa Ha. 27,76

per una superficie complessiva di Ha 39.09.10 e pascoliva di circa **Ha. 36,55.**

Fabbricati ad uso Malga e magazzino così distinti :

- * Foglio 2 mappale 6 Sub 1 Cat. A/3 Cl. 2 8,5 vani (malga)
- * Foglio 2 mappale 6 Sub 2 Cat. C/2 mq. 117 (magazzino)

Si fa presente che nell'area della malga, nonché nel magazzino attiguo e l'area già recintata a ridosso dei fabbricati non potranno essere introdotti nessun tipo di animali.

L' arco temporale interessato è 01.05.2019 – 31.12.2024.

Acquisite le valutazioni dell' Ufficio Tecnico, la **base d' asta è stata definita in €.4.000,00.**

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente procedura le imprese, individuali o collettive, costituite o meno in forma di società, e le persone fisiche.

Alla luce dell' art. 38 D.L.vo 12.04.2006 nr. 163. devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

- ❖ il soggetto partecipante deve rivestire la qualifica di coltivatore diretto;
- ❖ l' impresa, individuale o collettiva, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; non deve essere in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; l' impresa non deve poi versare in stato di sospensione dell' attività commerciale;
- ❖ l' impresa non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;
- ❖ l' impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, né rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- ❖ l' impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- ❖ l' impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ottemperare alle norme della legge 12.03.1999 nr. 68;
- ❖ l' impresa non deve aver commesso gravi negligenze o malafede nell' esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- ❖ l' impresa non deve aver commesso errori gravi nell' esercizio della sua attività professionale;
- ❖ l' impresa non deve essere iscritta nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- ❖ il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non devono versare nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; i medesimi soggetti non devono aver subito reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali vi è l' obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- ❖ a carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l' Impresa), *in carica ovvero cessati nell' anno precedente la pubblicazione del presente bando – disciplinare*, non devono essere state emesse nè sentenze penali di condanna passate in giudicato nè sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e neppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità tali da incidere sulla loro moralità professionale, inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, la corruzione, la frode, il riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all' art. 45 par. 1) direttiva CE 2004/18 o per delitti finanziari; non deve pendere – *né a carico dei soggetti appena detti né dei rispettivi conviventi* - procedimento per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; non devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' [articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). ; non devono avere conteziosi di nessun genere con le Pubbliche Amministrazioni.

L'impresa deve aver adottato adeguati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata relativamente ai soggetti di cui all' ultimo periodo della lettera C) del comma 1 dell' art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. E' salva l' applicazione dell' art. 178 cp. e dell' art. 445, comma II, cpp.

Condizioni corrispondenti, in quanto compatibili ed attinenti, devono sussistere in capo alla persona fisica laddove questa, allo stato, non svolga attività di impresa e non appartenga alla compagine sociale di società partecipante al procedimento.

UNICO CENTRO DECISIONALE - CAUSA DI ESCLUSIONE

Sempre alla luce dell' art. 38 D.L.vo 12.04.2006 nr. 163, comma 1 lettera m – quater) il soggetto partecipante non deve trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa stessa procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione è tale che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Diversamente, ove la situazione appena detta sussista, l' Impresa deve indicare nominativamente il soggetto cui essa si riferisce e fornire elementi tali da dimostrare che l'offerta verrà formulata autonomamente. I documenti utili a riprova devono essere forniti **in una separata busta chiusa**.

La stazione appaltante **esclude i concorrenti per i quali accerta sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale**. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'aggiudicazione.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Quanti sono interessati a partecipare al procedimento di selezione del privato contraente possono farne domanda preventiva – dichiarazione di interesse utilizzando lo schema allegato al presente.

La domanda, inserita in una busta chiusa recante all' esterno la dicitura **“contiene domanda preventiva – dichiarazione di interesse in base all' 22 della legge 11.02.1971 nr. 11 rispetto alla procedura aperta tesa all' affidamento in appalto del contratto di alpeggio relativo ad alcuni pascoli montani, inclusi i**

fabbricati del Comune di Budoia”, deve pervenire al **Comune di Budoia - Piazza Umberto I°, 12 - 33070 BUDOIA, ENTRO LE ORE 12.00 del 20.05.2019.** Essa può essere presentata in via diretta al Protocollo comunale, ovvero inviata con lettera raccomandata o, ancora, con postacelere o, infine, con corriere.

Unitamente alla domanda devono essere prodotti:

1. **una dichiarazione sostitutiva** di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 resa personalmente dai singoli soggetti diversi dal dichiarante muniti di poteri di rappresentanza;
2. **una copia** del presente disciplinare e dello schema di contratto di alpeggio firmata - per espressa accettazione di tutte le sue diverse previsioni - in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
3. **la cauzione provvisoria** pari ad **€ 1.000,00** da costituire secondo le modalità definite dal punto successivo.
4. In separata busta (con scritto all'esterno "Offerta economica" dovrà essere inserita l'offerta economica (allegato "A")
Il canone annuo a base d'asta, al netto dell'IVA, ammonta ad € 4.000,00.-.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
In caso di parità costituirà precedenza il maggior importo riferito al canone annuo ed in caso di ulteriore parità si procederà all'estrazione a sorte.

Resta fermo quanto disposto dall' art. 43 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 in tema di accertamenti e controlli d' ufficio in ordine alle dichiarazioni rese.

CAUZIONE PROVVISORIA

La domanda di partecipazione - offerta deve essere accompagnata da una garanzia - cauzione provvisoria pari ad **€ 1.000,00**.

La cauzione può essere costituita mediante idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa.

La cauzione provvisoria deve contenere in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga all' art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta del Comune di Budoia.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di partecipazione - offerta.

La cauzione provvisoria è restituita all' Aggiudicatario non appena sia stata costituita la cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% (5%) dell' importo di aggiudicazione/affidamento.

Agli altri soggetti intervenuti nel procedimento (e risultati non aggiudicatari) la cauzione provvisoria viene restituita contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione di cui agli artt. 11, 75, 79 D.L.vo 23.03.2006 nr. 163.

DIARIO

Il calendario degli adempimenti è stato così fissato:

termine per la presentazione delle domande/offerte: 20.05.2019 h. 12.00;
apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le dichiarazioni di interesse in base all' 22 della legge 11.02.1971 nr. 11: 22.05.2019 h. 10.00;
determinazione di approvazione degli atti: entro il 24.05.2019.

RETTIFICHE/CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI

L' Amministrazione procedente si riserva la facoltà di diffondere con affissione all' Albo Pretorio ed inserimento sul sito web eventuali note a rettifica/chiarimento/integrazione rispetto a disposizioni del bando di gara **nel termine invalicabile del 10.05.2019.**

Gli interessati hanno l' onere di prenderne conoscenza.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente/segretario verbalizzante e da 2 membri effettivi.

Alla designazione degli stessi procede il funzionario responsabile del procedimento.

L'appalto viene affidato alla migliore offerta economica pervenuta.

Preliminarmente, il Responsabile del procedimento provvede al riscontro delle domande di partecipazione - dichiarazioni di interesse in base all' 22 della legge 11.02.1971 nr. 11.

Non sono ammesse domande di partecipazione - dichiarazioni condizionate o espresse in modo indeterminato (art. 72 RD. 23.05.1924 nr. 827).

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all' aggiudicazione anche se venga presentata una sola domanda di partecipazione - dichiarazione di interesse (art. 69 RD. 23.05.1924 nr. 827).

Le domanda di partecipazione - dichiarazione di interesse, e quella dell' aggiudicatario e quelle degli altri intervenuti, sono valide per 12 mesi.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Essa si svolge interamente in seduta pubblica.

Nel caso di impedimento per uno o più membri della commissione aggiudicatrice, la data della gara pubblica potrebbe subire delle variazioni. Ne verrebbe dato annuncio con avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente almeno 24 ore prima del termine fissato per la presentazione delle proposte.

Il presente procedimento amministrativo di scelta del privato contraente è così identificato:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Quaia Vanni;

RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: geom. QUAIA VANNI;

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE: AREA TECNICA .

Informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento di individuazione del privato contraente, geom. Quiaia Vanni, Responsabile Area Tecnica Tel. 0434/671931; e – mail urbanistica@com-budoia.regione.fvg.it.

Gli atti connessi al presente procedimento possono essere visionati e sui medesimi può essere esercitato il diritto di accesso presso l' Ufficio Tecnico del Comune di Budoia.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni.

RISPETTO DEL D.LGS. 30.06.2003 nr. 196.

L' espletamento del procedimento “ad evidenza pubblica” di scelta del contraente privato implica necessariamente il “trattamento” di “dati personali”. Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Titolare del trattamento è il Comune di Budoia.

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai soggetti partecipanti vengono utilizzate esclusivamente per fini afferenti al presente procedimento: esse vengono utilizzate nella predisposizione (attuata con l' impiego di strumenti informatici e di programmi di videoscrittura) di tutti gli atti amministrativi connessi. Non vengono costituite “banche dati”. Del pari, gli elementi conoscitivi acquisiti non sono forniti a terzi, salvo l' eventuale esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in vista della conduzione e definizione del procedimento “ad evidenza pubblica” di scelta del contraente privato. La sua mancanza determina l' esclusione.

MISURE DI PUBBLICITA'

Data la consistenza della base d' asta e dei beni, il bando di gara relativo al presente procedimento viene pubblicato all' albo pretorio e sul sito web del Comune di Budoia, www.comune.budoia.pn.it.

EVENTUALI IRREGOLARITA' DOCUMENTALI

Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione/offerta economica rimane ad esclusivo rischio del mittente: ***l' inosservanza, ancorchè dovuta a cause non imputabili al soggetto partecipante alla procedura di selezione, del termine fissato per la presentazione della richiesta di invito determina l' automatica esclusione dalla procedura medesima; per contro, l' inosservanza di una o più fra le prescrizioni riportate in questa sede può determinare, ugualmente, l' esclusione, ove essa sia ritenuta così grave da infirmare la regolarità del procedimento di scelta e non se ne possa ammettere, anche alla luce dei principi di buona fede nello svolgimento delle trattative e di conservazione del contratto (art. 34 Direttiva 92/50 del 18.06.1992, artt. 1337, 1367 C.C.), la regolarizzazione successiva. E' comunque ferma la par condicio contrahentium.***

In generale, gli atti procedurali si vogliono come informati ai principi di buona fede nella conduzione delle trattative e del procedimento, di conservazione, di interpretazione e considerazione globale, di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità.

Eventuali carenze documentali riscontrate possono essere successivamente regolarizzate. Così, in particolare, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 che devono essere rese personalmente dai singoli soggetti diversi dal dichiarante muniti di poteri di rappresentanza.

REVOCA

L'interesse pubblico primario e rilevante sul quale è strutturata la procedura ad evidenza pubblica è quello di acquisire una proposta tecnicamente valida, affatto rispondente all'interesse pubblico.

In base al principio generale dell'autotutela della pubblica amministrazione, più in generale ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica, la Stazione appaltante può procedere alla revoca o all'annullamento, per intero o per parte, dell'aggiudicazione e/o degli atti precedenti e/o collegati o altrimenti connessi allorché la gara stessa - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario - non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione (art. 113, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 17 maggio 2007, n. 375, T.A.R. Lazio Roma sez. III ter 9/12/2008 n. 11146).

In particolare, l'aggiudicazione provvisoria si caratterizza per essere atto ad effetti instabili e interinali. Essa non dà luogo ad alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase della scelta del contraente (T.A.R. Valle d'Aosta 10/10/2007 n. 123).

E' legittima la revoca degli atti di gara, anche se questa si è conclusa e si è giunti alla fase privatistica dell'esecuzione (Cons. St. Sez. VI 19 agosto 2003 n. 4671).

Poiché il bando di gara, in generale gli atti di una procedura di evidenza pubblica non costituiscono dei provvedimenti ad efficacia durevole l'eventuale revoca non determina l'obbligo di corrispondere un indennizzo (art. 21 quinquies della L.241/1990, Tar Puglia - Bari, sez. I - sentenza 29 marzo 2007 n. 945, Tar Valle d'Aosta sentenza 10 ottobre 2007 n. 123, Tar Puglia - Lecce sez. III sentenza 29 marzo 2008 n. 906) né all'aggiudicatario né ad altri soggetti intervenuti.

Nel caso potrebbe anche essere avviata una nuova ed ulteriore procedura ad evidenza pubblica.

EVENTUALI DIRITTI DEI TERZI E ALTRE LIMITAZIONI

Il procedimento è esperito nell'attuale stato di fatto e di diritto delle unità immobiliari in questione, perfettamente conosciuto ed accettato, senza riserve o limitazioni di sorta, da tutti i soggetti partecipanti.

Sono assolutamente **fermi e salvi tutti i diritti dei terzi**.

Laddove fossero manifestati diritti o altri impedimenti nel corso del procedimento, sarebbe cura dell' Ente procedente darne adeguata notizia.

Questi potrebbero giustificare anche la revoca, pure parziale, del procedimento e dell' affidamento.

CONTRATTO DI ALPEGGIO E SUA SOTTOSCRIZIONE

Il contratto di alpeggio è redatto secondo lo schema indicativo allegato.

Inoltre, esso recepisce il risultato di più recenti approfondimenti fatti con le Associazioni di Categoria, le quali interverranno poi alla stipula.

Le sue disposizioni, dove si discostano, costituiscono deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari (art. 23 Legge 11.02.1971 n. 11).

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono, nessuna esclusa, a carico dell' affidatario in base all' Art. 16 bis RD. 18.11.1923 nr. 2440 e Art. 62 RD. 23.05.1924 nr. 827.

L' Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di consentire l' avvio dell' esecuzione nelle more della stipulazione.

ADESIONE ALLE PRESCRIZIONI

La partecipazione al presente procedimento "ad evidenza pubblica" di scelta del contraente privato che si concreta nell' inoltrare la domanda di partecipazione/offerta economica è intesa come incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni dettate dal bando di gara.

RIFERIMENTI NORMATIVI

R. Decreto 18 novembre 1923 n. 2440;
R. Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
Legge 11 febbraio 1971 n. 11;
Legge 3 maggio 1982 n. 203;
Legge 7 agosto 1990 n. 241;
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

**Il Responsabile
dell'Area Tecnica**
geom. Quiaia Vanni